



**Safety and Environmental Engineering**

Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2015  
per i servizi di consulenza e formazione (EA 35 – 37)

uffici: via Tremana n. 3 – 24123 BERGAMO (BG)  
sede legale: via G. Suardi n. 24 – 24124 BERGAMO  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03748450164  
Telefono 035.346725  
Tel. cellulare 338.4180630  
e-mail: info@studioambienteweb.com  
www.studioambientebg.com    www.studioambienteweb.com

CONSULENZE TECNICHE E LEGALI AMBIENTALI - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO  
ANALISI DEI RISCHI INDUSTRIALI - RISK MANAGEMENT - DUE DILIGENCE - PRIVACY  
CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA  
AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ - IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP  
FORMAZIONE SPECIALISTICA SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE FINANZIATA

## **NOVITA' DISPOSIZIONI ANTI-COVID 04/05/2022 PER I LUOGHI DI LAVORO**

Come già anticipato nei giorni scorsi, pur essendo formalmente venuto meno dal 1° maggio l'obbligo normativo nazionale relativo all'utilizzo della mascherina anche al chiuso, nulla cambia in ambito lavorativo in quanto le associazioni di categoria delle imprese (Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, ecc) ed i sindacati, ieri 4 maggio 2022 nella riunione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico **hanno volontariamente concordato il mantenimento dell'obbligatorietà dei Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (cosiddetti protocolli aziendali) fino a tutto il prossimo mese di giugno.**

Quindi nei luoghi di lavoro privati continuano a valere le disposizioni precedenti e in **tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche** o di protezione individuale di livello superiore (FFP2). **Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento** (questa regola inoltre non vale per il pubblico impiego, dove la mascherina è invece solo raccomandata).

Quindi il Datore di Lavoro, non in virtù di un obbligo normativo ma di semplice e volontario accordo tra le parti sociali continuerà a dover fornire le mascherine ai lavoratori e ad adottare quanto stabilito nel protocollo aziendale, che le parti sociali si sono però finalmente impegnate a ridiscutere entro il prossimo 15 giugno.

In caso di inadempienze potranno però essere comminate solo le eventuali sanzioni previste dai contratti di lavoro.

**Segnaliamo però che questo obbligo non è applicabile ai clienti o a visitatori non lavoratori, per i quali quindi la mascherina è invece soltanto «raccomandata» non sussistendo per loro più nessun obbligo** e che il decreto covid del 17 marzo scorso ha stabilito dal 1° maggio l'eliminazione del Green pass per l'accesso al luogo di lavoro, quindi lo stesso **NON deve più essere richiesto da parte del datore di lavoro o suoi delegati né a lavoratori né a clienti/visitatori** (invitiamo quindi ove non già provveduto a voler rimuovere eventuale cartellonistica affissa relativa al Green-pass).

Restiamo a disposizione.

Cordiali saluti.

STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.

BRAVI DOTT. SIMONE